

# COMUNE DI CASSINA RIZZARDI

UFFICIO TRIBUTI

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.)

- ANNO 2008 -

## RENDE NOTO

- In relazione al disposto dell'art. 1 del D.L. n° 93/2008 per l'anno 2008:

1° **È ESCLUSA dall'imposta comunale sugli immobili (ICI)** , l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nonché le relative pertinenze.

(ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9)

2° L'esenzione si applica anche:

- a) a coloro che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risultano assegnatari della casa coniugale, in proporzione alla quota posseduta, a condizione che non siano titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato in questo stesso comune.
- b) alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;
- c) unità immobiliare, non locata, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente;
- d) unità immobiliare concessa in uso gratuito da persone fisiche a parenti in linea retta entro il primo grado, a condizione che questi ultimi la utilizzino come abitazione principale; (coloro che sono in condizione di usufruire di tale esclusione sono pregati di voler compilare l'apposito modulo disponibile presso l'ufficio tributi e di riconsegnarla entro il 16.06.2008)

Le aliquote stabilite dal Comune di Cassina Rizzardi per l'anno 2008 sono le seguenti

N.D	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquota applicata (‰)	DETRAZIONE ANNUA
1	UNITÀ IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE, DI CATEGORIA CATASTALE: A/1 ABIT. DI TIPO SIGNORILE - A/8 VILLE E A/9 CASTELLI PALAZZI DI EMINENTI PREGI ARTISTICI E STORICI . . . . .	5,00	€ 145,00
2	A FAVORE DI PROPRIETARI CHE ESEGUANO INTERVENTI VOLTI AL RECUPERO DI UNITÀ IMMOBILIARI INAGIBILI O INABITABILI O INTERVENTI FINALIZZATI AL RECUPERO DI IMMOBILI DI INTERESSE ARTISTICO O ARCHITETTONICO LOCALIZZATI NEI CENTRI STORICI, OVVERO VOLTI ALLA REALIZZAZIONE DI AUTORIMESSE O POSTI AUTO ANCHE PERTINENZIALI OPPURE ALL'UTILIZZO DI SOTTOTETTI PER LA DURATA DI TRE ANNI DALL'INIZIO DEI LAVORI.	3,00	
3	AREE FABBRICABILI E TERRENI AGRICOLI	6,00	
4	ALIQUOTA ORDINARIA PER I RESTANTI CASI	7,00	

**IL 16 GIUGNO  
P.V.**

Scade il termine per il versamento della prima rata dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), pari al 50% dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente.

La seconda rata dovrà essere versata dal 1° al 16 dicembre P.V., a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

L'imposta deve essere corrisposta mediante:

- conto corrente postale N. 20284386 intestato a COMUNE DI CASSINA RIZZARDI ICI – SERVIZIO TESORERIA;
- modello di versamento «F24» (CODICE CATASTALE C020)

- In relazione al disposto dell'art. 1, comma 4-bis, del D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, le persone fisiche non residenti nel territorio dello Stato possono effettuare il versamento in unica soluzione entro la scadenza del mese di dicembre, con applicazione degli interessi nella misura del 3 per cento;
- L'imposta, per l'anno in corso, per gli immobili siti nel territorio di questo comune, è determinata applicando al valore degli immobili stessi, come definito dall'art. 5 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, le aliquote di cui al prospetto che segue:
- L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protrato il possesso. La frazione di mese pari o superiore a quindici giorni è computata per intero.

#### **NOVITÀ IN MATERIA DI DICHIARAZIONE ICI**

A partire dall'anno 2008, la dichiarazione ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) deve essere presentata solo nei casi in cui le modificazioni soggettive ed oggettive che danno luogo ad una diversa determinazione del tributo dovuto attengono a riduzioni d'imposta e in quelli in cui dette modificazioni non sono immediatamente fruibili da parte dei comuni attraverso la consultazione della banca dati catastale.

La dichiarazione, in quanto dovuta, deve essere presentata a questo ufficio Tributi entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno di riferimento.

*Cassina Rizzardi, lì 01.06.2008*

---